

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DEI DIRITTI "

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione culturale e sociale denominata "CASA DEI DIRITTI", con sede in Cagliari, via Roma n.86

L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 2 – Scopi sociali

L'Associazione intende promuovere e diffondere, su tutto il territorio italiano lo sviluppo di attività di promozione sociale, culturali, ludico-ricreative, di formazione e consulenza. Purto di incontro inserimento e partecipazione, di un' utenza indifferenziata senza distinzione di razza, lingua, religione e sesso, opinioni politiche e condizioni sociali. Adoperandosi per creare occasioni di confronto, di crescita, di dibattito e arricchimento sociale e culturale dell'utenza, l'aggregazione e l'instaurarsi di significativi rapporti dai quali scaturiscono momenti di cooperativismo sociale. In particolare, l'Associazione si propone di istituire corsi di formazione informazione e orientamento anche per immigrati; attività seminari; di essere di supporto per giovani durante il percorso scolastico, anche universitario; per l'avvio di nuove attività di impresa; promuovere progetti di prevenzione e recupero del disagio giovanile; organizzare attività per le pari opportunità, eventi, meeting, viaggi culturali. Di offrire secondo un' adeguata programmazione e una corretta gestione quotidiana ampie opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero a valenza formativa e socializzante, favorendo anche attività che facilitino l'inserimento lavorativo, attivando e valorizzando attraverso progetti le risorse, con iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili a fini occupazionali o di solidarietà. Di favorire l'attivismo sociale del giovane attraverso percorsi di formazione e partecipazione come il servizio civile nazionale e regionale.

Roberto

Nicola
Enrico

Luigi
Maria

Enrico

soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, collaborare con

Enti ed Associazioni con le stesse finalità sociali;

ART. 3 - Soci

I soci dell'associazione si distinguono in:

- *Soci Fondatori*: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione; essi ne sono membri di diritto a vita, salvo recesso o dimissioni, e di diritto fanno parte del Consiglio Direttivo. ^{4 ANNI} In caso di loro dimissioni o morte, i soci superstiti potranno nominare un sostituto, cui competerà lo status di socio fondatore. La qualità di socio fondatore attribuisce
 - : (a) il diritto di partecipare a ogni attività associativa; (b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale; (c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.
- *Soci ordinari*: sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano nell'ambito delle finalità associative; entrano a far parte dell'Associazione a seguito della richiesta scritta dell'interessato che dovrà fornire tutti gli elementi per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio direttivo e previo voto unanime di quest'ultimo. I soci ordinari hanno i diritti di cui alle lettere (a), (b) e (c) del punto precedente;
- *Soci Sostenitori*: sono le persone fisiche, enti, istituti, associazioni e/o fondazioni che, in sintonia con gli scopi dell'Associazione, abbiano giovato alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa, corrispondendo contributi economici o altre liberalità, anche con cadenza temporale fissa (tesseramento annuale); non hanno

Adolfo

Nicola

Paolo

Renzo

Stefano

Simone

Enzo

diritto di voto in Assemblea.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi al pagamento delle quote sociali;

c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o ai gruppi ad essi affini;

Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta a quella della nuova iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

ART. 4 – Patrimonio sociale e mezzi sociali


L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dagli eventuali versamenti dei soci sostenitori;
- dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- dai proventi di iniziative, e dei servizi di pagamento - eventualmente anche commerciali, purché occasionali - attuate o promosse tramite l'associazione, .

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo che risponde della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta d'approvazione del rendiconto economico.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di Euro _____.

Albo
N. 1, 1/11



destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di tutti i soci presenti o rappresentati. E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 7 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo è composto dai soci fondatori.

Il Consiglio direttivo resterà in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e non sono valide se non è presente almeno la metà dagli aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un Consigliere o ad altra persona. Il Consiglio direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti mediante avviso da inviare ai suoi membri almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: A large signature, possibly "Nico".
- Middle right: A signature, possibly "Nicola".
- Far right: A signature, possibly "Nicola".
- Bottom right: A signature, possibly "Ester".
- Middle right: A signature, possibly "P. ...".
- Bottom right: A signature, possibly "Ester".

Al Consiglio direttivo spetta:

- La gestione dell'associazione;
- Deliberare sull'ammissione dei soci;
- Convocare l'assemblea;
- Determinare il valore delle quote associative delle varie categorie di soci per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
- Predisporre lo schema di conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'associazione.

ART. 8 – Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente dell'associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente, il Direttore, se nominati, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio direttivo.

ART. 9 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento. E' vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Stefano*
- Middle right: *Roberto*
- Middle right: *Nicola*
- Middle right: *Roberto*
- Middle right: *Romano*
- Middle right: *Non*
- Middle right: *Volontario*
- Middle right: *Stefano*

ART. 10 – Scioglimento





Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.




ART. 11 – Disposizioni finali






Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Cagliari, __ Marzo 2009

Firmato:

 (CLAUDIO CUGUSI)
 (NAZARENO PACIFICO)
 (MONICA ELEONORA)
 (RODWA XURA)

 Gruppo Polaris
 Anton Maria Manca
 Nicola Cillara (NICOLA CILLARA)

 
 Roberto Dossi
 Roberto Dossi
 Roberto Dossi